

**“IL SEGNO DELLA CROCE”. IL CASO DELL’AFFISSIONE DEL CROCIFISSO NELLA SCUOLA DI ABANO TERME IN LAUTSI E ALTRI C. ITALIA II ED IL PROBLEMA DEL “TRAPIANTO” DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO NEL NOSTRO ORDINAMENTO.**

SOMMARIO: 1. Atto I: Oltre frontiera per trovare risposta ad una questione interna. Personaggi di una contesa. – 2. Atto II: La normativa in materia nella sua evoluzione storica ed il silenzio di “Ponzio Pilato”. – 3. Atto III: Le “perle” di una collana senza filo. Difficoltà logica della trasposizione della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza interna alla luce della necessaria circolarità degli ordinamenti. – 4. Atto IV: Come nel Vangelo: dal silenzio di Ponzio Pilato al “giudizio del popolo”. La tradizione ed il carattere prevalente del credo cattolico come elemento giustificativo alla luce del margine di apprezzamento.

1. *Atto I: Oltre frontiera per trovare risposta ad una questione interna. Personaggi di una contesa.*

Dopo un lungo travaglio giurisprudenziale che ha coinvolto giudici di ogni sorte (civile, amministrativo, costituzionale<sup>1</sup>), italiani e sovranazionali, l’annosa questione dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche è giunta all’epilogo, all’ultimo atto di un melodramma tipicamente italiano, ambientato però – come molte delle opere liriche dei nostri più famosi compositori – oltre frontiera<sup>2</sup>. Questa volta, perverso la

<sup>1</sup> Il coinvolgimento del giudice costituzionale non è stato invero una peculiarità del nostro Stato. Infatti, investigando nel quadro comparatistico, è d’uopo sottolineare come anche in Germania, Svizzera, Polonia e Stati Uniti si possano rinvenire delle pronunce *in subiecta materia* da parte delle corti o tribunali costituzionali (per riferimenti più precisi v. *infra* nt. 12), a dimostrazione del carattere almeno “materialmente” costituzionale della questione. Oltretutto molto vivace è stata altresì, dal punto di vista (politico-)legislativo, la dialettica sui segni religiosi *tout court* (soprattutto il velo islamico) in Francia (cfr. sul tema la ricostruzione comparatistica di: M.L. QUATTROCCHI, *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 3 ss.; e, sul caso francese, D. FERRARI, *La pratica di portare il burqa davanti al Parlamento francese: atto primo (una cronaca)*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); D. TEGA, *Il Parlamento francese approva la legge «anti-velo»*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 398 ss.; M. C. IVALDI, *Verso una nuova definizione della laicità? La recente normativa a proposito dei segni religiosi nella scuola in Francia*, in *Dir. eccl.*, 2004, n. 1, p. 1133 ss.). Nel nostro Stato, la questione ha consequenzialmente ed inevitabilmente interessato ampiamente i lavori della letteratura di stampo costituzionalistico ed ecclesiastico. In particolare, al di là dei contributi che troveremo indicati nel corso del presente scritto, va segnalato il seminario preventivo ferrarese dell’*amicus curiae*, che contiene le riflessioni di parte della dottrina mentre era ancora *sub iudice* la questione alla Corte costituzionale, ed i cui lavori sono oggi contenuti nel volume *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, Giappichelli, 2004, curato da R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI. Inoltre ricca mole di documentazione è rinvenibile nel sito [www.unife.it/amicuscursiae](http://www.unife.it/amicuscursiae), che ospita gli atti alla base della discussione confluita nel volume suddetto.

<sup>2</sup> Sul punto si può qui mutuare efficacemente la felice espressione adoperata da A. REPOSO, *Storia dell’Italia Repubblicana. Itinerari e sentimenti di un costituzionalista*, Padova, 2007, p. 1, il quale, nell’introdurre la storia costituzionale del nostro Paese, rilevava: «Nella buona come nella cattiva sorte, il destino del Belpaese è sempre stato scritto altrove». In particolare l’*affaire Lautsi* – di cui qui si valuta per *praevalentiam* l’epilogo – ha avuto il seguente iter processuale: Tar Veneto, I sez., ord. di soll., 14 gennaio 2004, n. 56, in *Foro it.*, 2004, III, p. 235, con nota di A. CELOTTO, *Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato*, in *Guida al dir.*, 2004, fasc. 8, p. 95 ss.; nonché P. STEFANI, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Dir. fam.*, 2004, p. 862 ss.; P. VERONESI, *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell’ordinanza n. 389/2004*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); F. CORTESE, *Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo «affermativo e confermativo del principio della laicità dello stato repubblicano»*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it); Corte costituzionale, ord. 389/2004, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), con ampia silloge di contributi a commento; Tar Veneto, sez. III, sent. 22 marzo 2005, n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, p. 329 ss., con nota di N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar Veneto*, *ivi*, p. 440 ss.; nonché P. VERONESI, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte*, in *Dir. giust.*, 2005, n. 16, p. 56 ss.; Consiglio di Stato, VI sez., sent. 13 febbraio 2006, n. 556, in *Foro it.*, 2006, III, p. 181, con nota di A. TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*, *ivi*, p. 183; Corte Edu, II sez., *Lautsi e altri c.*

seconda ambientata a Strasburgo<sup>3</sup>, con la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ormai noto caso *Lautsi e altri c. Italia II* che ha riconosciuto, in modo lapidario e "scomunicando", quale *reverse*, l'antecedente pronuncia – *à la française* – in primo grado della sua seconda sezione<sup>4</sup>, la legittimità dell'ostensione del simbolo cristiano nelle aule scolastiche alla luce di diversi profili argomentativi che qui di seguito verranno analizzati – dopo una breve premessa storico-costituzionale e giurisprudenziale – nei loro aspetti giuridicamente più pregnanti ed appariscenti. Di conseguenza, stando ai fatti, prima di entrare nel diritto, il crocifisso "può" essere riappeso al muro e ... pare ora definitivamente<sup>5</sup>.

---

*Italia*, 3 novembre 2009, app. n. 30814/2006 (su cui v. *infra* nt. 3); Corte Edu (GC), *Lautsi e altri c. Italia*, 18 marzo 2011, app. n. 30814/2006, con nota di M. CASTELLANETA, *Cassazione e Grande Camera di Strasburgo concordi nel ritenere "innocua" l'affissione del crocifisso*, in *Guida al dir.*, n. 14, 2011, p. 12 ss.; P. GIUGLIANO, *Libertà e crocifisso: la fine di un equivoco*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2012, n. 1. Per una ricostruzione della storia processuale della questione del crocifisso v. anche: F. CORTESE – S. MIRATE, *La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una pronuncia tanto discussa*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), ora anche in *Dialoghi del Diritto, dell'Avvocatura e della Giurisdizione*, 2009, nn. 3-4, p. 269 ss.

<sup>3</sup> Com'è risaputo, nella decisione *Lautsi e altri c. Italia* del 2009, la Corte aveva, in sezione ristretta, condannato l'Italia a rimuovere il crocifisso per violazione dell'art. 2, I Protocollo (diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli), in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione (libertà di pensiero, coscienza e religione). In particolare il nucleo della motivazione si può qui compendiare nella seguente statuizione: «l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession ... dans les salles de classe ... restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions» (§57). Sul tema, fra gli altri, si possono vedere i commenti in senso critico alla pronuncia di: J. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione imbarazzante*, in *Quad. cost.*, 2010, n. 1, p. 148 ss.; F. D'AGOSTINO, *Prove di accecata sentenziosità*, in *L'Avvenire*, 4 novembre 2009, p. 1; P.L. FORNARI, *Contro Strasburgo un coro bipartisan*, *ivi*, p. 4; R. SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in *Dir. um. e dir. int.*, 2010, fasc. 1, n. 4, §§ 3 e ss.; in senso diverso: S. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giur. Cost.* 2009, n. 5, p. 479 ss.; S. RODOTÀ, *La battaglia su un simbolo*, in *La Repubblica*, 4 novembre 2009, p. 1; C. SALVI, *Sul crocifisso Europa al bivio*, in *L'Avvenire*, 2 febbraio 2010, p. 25; M. LUGATO, *Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del crocifisso*, in *Riv. dir. int.*, 2010, n. 2, p. 402 ss. Ma v. altresì in tema: S. BARTOLE, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in *Dir. int. e dir. um.*, 2010, n. 4, fasc. 1, p. 65 ss.; R. CONTE, *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Corr. giur.*, 2010, n. 2; R. CONTI, *L'Europa e il crocifisso*, in *Pol. dir.*, 2010, n. 2, p. 227 ss.; F. CORTESE, *Dialogando con Weiler: il crocifisso e gli "imbarazzi" del giurista*, in *Quad. cost.*, 2010, n. 4, p. 877 ss.; e la risposta di J.H. WEILER, *Corte europea dei diritti: una precisazione lessicale in margine al caso Lautsi*, in *Quad. cost.*, 2011, n. 1, p. 153. Inoltre v. in tema: M. CROCE, *La "sana laicità" capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell'uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?*, in *Foro it.*, 2010, IV, p. 67 ss.; V. FIORILLO, *Il crocifisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia*, in *Quad. cost.*, 2010, p. 145 ss.; S. FLORIO, *Il crocifisso ovvero dei difficili rapporti tra Stato e religione*, in *Riv. giur. scuola*, 2010, p. 753 ss.; A. GUZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, in *Studium iuris*, 2010, n. 5, p. 495; L. MARATEA, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche. Un illecito senza danno? (Qualche riflessione in margine al caso Lautsi c. Italia)*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2010, p. 89 ss.

<sup>4</sup> V. per il testo della sentenza *Lautsi e altri c. Italia II*, il sito [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2011, dossier *Il crocifisso in aula*.

<sup>5</sup> Giuridicamente il giudizio va dato con cautela. È noto però che – rimanendo inalterato il quadro normativo (v. *infra* nt. 29) – la Corte costituzionale non potrebbe contraddire se stessa e, quindi, il suo "giudicato" (il virgolettato è dovuto al fatto che la pronuncia è di carattere meramente processuale), entrando nel merito della questione, dopo aver preso una netta pronuncia di inammissibilità della *quaestio legitimatis* nell'ord. 389/2004 (cfr. così anche: P. VERONESI, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte*, *cit.*, p. 57; per alcune riflessioni sui postumi di tale "pronuncia", dal punto di vista del "merito", v. invece S. CECCANTI, *Crocifisso: dopo l'ordinanza n. 389 del 2004. I veri problemi nascono ora*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)). Si sa infatti che il "precedente" (auto)vincola la Corte, non essendo un mero giro di roulette che può dare "numeri" diversi ogni volta. Ma è peraltro altresì vero, a ben riflettere, per le pronunce di carattere processuale (e similmente per quelle di rigetto), come sia possibile coinvolgere ancora il giudice delle leggi sulla *quaestio*. Anche se – vista l'argomentazione *tranchant* della Corte nell'ord. 389 (v. *infra* nt. 10) – non si capisce, *rebus sic stantibus*, in che modo ciò possa avvenire. Così la "non risposta" della Corte ha assunto suo malgrado il carattere di un semaforo giallo, più che rosso, che scaricava sul "dubbioso" giudice *a quo* la decisione (in letteratura ritenevano improprio e forzato il rapporto, alla base del sollevamento della *quaestio legitimatis* alla Corte, fra gli artt. 159 e 160 del d. lgs. 297/1994 e i due regi decreti del periodo fascista: G. CASUSCELLI, *Il Crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in *Il dir. eccl.*, 2005, p. 515; F. BENELLI, *Il fine non giustifica il mezzo. Una via sbagliata (il ricorso alla Corte) per un problema reale (l'esposizione dei simboli religiosi)*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *La laicità crocifissa?*, *cit.*, p. 27 ss.; R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, *ivi*, p. 37 ss.; M. CUNIBERTI, *Brevi osservazioni sulla laicità dello Stato e crocifisso*, *ivi*, p. 90 s.; G. GEMMA, *Spetta al giudice comune, non alla Corte costituzionale, disporre la rimozione del crocifisso*, *ivi*, p. 159 ss.; S. LARICCIA, *Libertà religiosa, imparzialità e laicità delle istituzioni*, *ivi*, p. 187; *contra*: G. CIMBALO, *Impugnabilità delle norme sull'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche*, *ivi*, p. 73 ss.; G. D'AMICO, *Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note su profili di ammissibilità dell'ordinanza sul crocifisso)*, *ivi*, p. 106 ss.; V. PACILLO, *Neo-confessionismo e regressione*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), gennaio 2005, p. 31; A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), nonché in *Dir. giust.*, 2005, n. 3, p. 81; invece per D. COLASANTI,

Ma ricostruiamo la *querelle*. Si sa che il tutto è partito, al di là di precedenti casi<sup>6</sup>, dall'impugnazione di una delibera del consiglio di istituto di una scuola media<sup>7</sup>. L'approvazione di tale atto aveva visto in minoranza la proposta del marito della ricorrente, membro dello stesso organo, relativa alla volontà di eliminare l'esposizione del crocifisso dalle aule scolastiche. Il *punctum dolens* aveva in sé risvolti giuridici non irrilevanti, appurato il fatto che – com'è risaputo – l'affissione del simbolo cristiano è imposta tutt'oggi da due vecchi regi decreti emanati in pieno periodo fascista (v. *infra* § 2) e della cui legittimità ovvero perdurante vigenza<sup>8</sup>, alla luce del carattere laico della nostra Costituzione repubblicana, era – come è stato

---

*Crocifisso: il dubbio si poteva risolvere in via interpretativa*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 5, p. 84, "pilatesco" poteva definirsi l'atteggiamento dei giudici di merito che hanno cercato la via giuridica per sollevare la questione di legittimità alla Corte).

<sup>6</sup> Di straordinario interesse, prima del recente problema dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, è stata la questione dell'affissione del simbolo religioso cristiano nei seggi elettorali. Sul punto la Corte di cassazione, nel famoso "caso Montagnana" (v. *Corte cass.*, IV sez. pen., sent. 1 marzo 2000, n. 439, in *Giur. cost.*, 2000, n. 2, p. 1121, con nota di G. DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, ivi, p. 1130 ss.; la sentenza è rinvenibile anche in *Quad. pol. eccl.*, 2000, n. 3, p. 846 ss.; con nota di A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, ivi, p. 837 ss.; nonché N. RECCHIA, *Il caso Montagnana e l'affermazione del valore della laicità nell'evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 2001, n. 2, p. 162 ss.; in senso diverso dalla sent. del 2000 si può vedere: *Corte cass.*, sez. III pen., 4 gennaio 1999, in *Quad. pol. eccl.*, 2000, n. 1, p. 868 s.), riconobbe l'esimite dell'esercizio di un diritto (libertà di coscienza) ad uno scrutatore di seggio elettorale, il prof. Montagnana, che si rifiutava di svolgere le funzioni a causa della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche; peraltro non presente in quella a cui era stato assegnato (in senso critico a tale sentenza cfr.: P. CAVANA, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Dir. fam.*, 2006, p. 277 s., nt. 20). Il tema aveva avuto un seguito ambiguo nella giurisprudenza di merito. Infatti da un canto si riconobbe che la Costituzione e le leggi vigenti non prevedono «alcun divieto di esposizione del crocifisso ... nei seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere» (cfr. *Tar Lazio*, Roma, sez. I-ter, 22 maggio 2002, n. 4558, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 200 s.); dall'altro venne riconosciuto che l'ufficio di presidente di seggio elettorale non veniva meno per avere rimosso il crocifisso dalla parete ed omesso di ottemperare all'ordinanza del sindaco di Amelia che lo aveva "diffidato" a riappenderlo (cfr. *App. Perugia*, 10 aprile 2006, in *Foro it., Rep.*, 2008, voce Elezioni, con nota di PACIULLO, in *Rass. giur. umbra*, 2007, p. 245). Inoltre si può ricordare qui il famoso "caso Tosti", relativo ad un giudice che si era rifiutato di tenere udienza in un'aula in cui era presente il crocifisso (cfr. sul tema *Corte cass.*, 17 febbraio 2009, *Tosti*, in *Foro it.*, 2009, II, p. 507, seguita dalla consequenziale sanzione della rimozione da parte del Csm dell'11 gennaio 2010). Sul tema è stato coinvolto anche il giudice costituzionale. Al riguardo si può ricordare infatti l'ord. 127 del 2006 della Corte, la quale aveva dichiarato invero inammissibile (in quanto «... non prospetta in realtà alcuna menomazione delle attribuzioni garantite agli appartenenti all'ordine giudiziario»), e non infondata, la questione, per mancanza del profilo soggettivo ed oggettivo che attengono al conflitto di attribuzioni e, quindi, fermandosi anche qui all'aspetto processuale della *quaestio*. Tocca invece solo *incidenter* la questione del crocifisso, seppur epilogo del "caso Tosti", la recente pronuncia: *Corte cass.*, ss. uu. civ., sent. 14 marzo 2011, n. 5924, che ha rilevato come un magistrato non ha diritto di astenersi dalla sua funzione in aula solo perché è affisso il simbolo cristiano (v. in tema le riflessioni di P. RESCIGNO, *Il Crocifisso dopo Strasburgo*, in *Corr. giur.*, 2011, n. 7, p. 894 s.; nonché M. CROCE, *Il "caso Tosti": un'altra "vittoria di Pirro" per i sostenitori della legittimità costituzionale dell'esposizione del crocifisso nei pubblici uffici*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)). Vi è da ricordare, da ultimo, il recente parere del Csm (22 febbraio 2012) che ha ritenuto conforme all'art. 19 Cost. portare il velo islamico in aula e, consequenzialmente, illegittima l'imposizione di toglierlo da parte di un giudice di Torino ad un'interprete che, rifiutandosi, rinunciò all'incarico. Invece per quel che riguarda il tema qui affrontato, cioè l'affissione nelle aule scolastiche, arbitrariamente (... vista l'antecedente sentenza del Pretore di Roma, in *Dir. eccl.*, 1986, n. 2, p. 419 ss.) si può accennare, quale inizio, alla dialettica che aveva portato a suo tempo all'ord. 23 ottobre 2003 del Tribunale de L'Aquila, relativamente al ricorso di Adel Smith avverso un provvedimento del Dirigente scolastico che aveva ordinato la rimozione di un quadretto con un versetto della Sura 112. In particolare il Tribunale dedusse l'abrogazione delle norme sul crocifisso alla luce degli accordi di modifica del Concordato del 1929 («... l'abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento»; cfr. *Trib. de L'Aquila*, ord. 23 ottobre 2003, in *Il dir. eccl.*, 2003, parte II, p. 249 ss., con nota di F. TERRUSI, *Considerazioni su un uso improprio della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., rispetto a presunta lesione del diritto di libertà religiosa*, in *Giur. di merito*, 2004, n. 3, p. 606 ss.; tale ordinanza fu invece revocata poi da *Trib. de L'Aquila*, ord. 19 novembre 2003, il quale riteneva competente in materia il giudice amministrativo; sul punto v. M. CANONICO, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, n. 1, p. 259 ss.; A. FUCCILLO, *Il Crocifisso (le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa. Necessaria la neutralità delle norme comuni in materia*, in *Dir. giust.*, 2003, n. 43, p. 89 ss. Ma su tale ultimo aspetto v. *infra* nt. 11 e nt. 21).

<sup>7</sup> Si tratta della delibera del Consiglio d'istituto della Scuola media "Vittorio da Feltrè" di Abano Terme del 23 luglio 2002.

<sup>8</sup> Cfr. art. 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (*Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti d'istruzione media*) e art. 119, r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (*Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare*). La stessa dottrina si è divisa sulla validità/efficacia di tali disposizioni normative. Ne contesta la perdurante vigenza: F. CORTESE, *Il crocifisso e gli "imbarazzi" del giurista*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 3, che rileva come tali disposizioni fossero «nate in un contesto in cui la religione cattolica era definita come religione di Stato» ed in quanto «pretesamente operative a fronte di libertà che la Costituzione vigente non considera in alcun modo direttamente "comprimibili" da fonti secondarie» (per uno spunto in tal senso, seppur lieve, l'autore cita: *Cass. pen.*, sez. VI, sent.

incidentalmente visto – lecito per lo meno dubitare, tanto da portare, secondo i canoni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, al sollevamento della *quaestio de legitimize* costituzionale di fronte alla Corte costituzionale, oltre ad aver alimentato un fitto, e forse non ancora completamente sopito, dibattito dottrinale che, come si suol dire, con un termine divenuto oramai di moda, si è espresso in un vero e proprio fiume di inchiostro<sup>9</sup>. Di tal guisa, la pronuncia del giudice delle leggi si è dimostrata non risolutiva e inappagante, se non “pilatesca”<sup>10</sup> (v. *infra* § 2), come è stato argomentativamente sostenuto, lasciando – realizzato il

---

n. 28482/2009, relativa all'affissione del crocifisso nella aule giudiziarie). Al di là degli intransigenti si ovvero no, vi sono anche posizioni di sintesi (cfr. S. CECCANTI, *I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una esplicita richiesta*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 2, il quale, dal punto di vista della politica del diritto, sottolinea come: «i crocifissi possano restare quando l'insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa essi andrebbero rimossi»; per la ricostruzione sistematica del pensiero di tale autore alla luce del quadro comparatistico v. *infra* nt. 12). Ritiene invece che la soluzione non debba essere il rimuovere il crocifisso, ma di superare il “monopolio” del crocifisso, permettendo anche ad altri simboli religiosi di venire affissi, se qualcuno ne fa richiesta: A. RIVIEZZO, *L'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici: dall'apologo al monologo*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 5; *contra* S. LARICCIA, *Le radici laiche dell'Europa*, in *Dir. fam.*, 2006, p. 264, che sottolinea come la pluralità di simboli leda la libertà negativa di religione, peraltro riconosciuta nella stessa giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sentt. 117/1979 e 334/1996). Evidenziava che si dovessero creare appositi spazi per i non cristiani il filosofo E. SEVERINO, *Aree riservate nelle scuole ai non cattolici*, in *Il Messaggero*, 14 dicembre 2002, p. 1.

<sup>9</sup> Oltre ai contributi citati nel presente saggio, senza alcuna pretesa di esaustività, si possono ricordare: P. CARROZZA – M. CARTABIA, *Moriremo francesi?*, in [www.ilsussidiario.net/articolo=47052](http://www.ilsussidiario.net/articolo=47052); S. BARAGLIA, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2129; F. VECCHI, *Il crocifisso: laicismo iconoclasta e degradazione giurisprudenziale del contenuto di un simbolo*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, n. 2, p. 455 ss.; P. STEFANI, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Dir. fam.*, 2004, p. 840 ss.; M. CANONICO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, n. 1, p. 259 ss.; N. FIORITA, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocifisso*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2006, n. 1, p. 231 ss.; G. ZITO, *Legalità “in croce”? Crocifisso e gerarchia delle fonti*, in *Dir. fam.*, 2006, p. 256 ss. M. IPGRAVE, *Crosses, Veils and Other People: Faith as Identity and Manifestation*, in *Religion and Human Rights*, 2007, p. 163 ss.; A. DI STEFANO, *Il dibattito sui simboli confessionali negli spazi pubblici in Europa. Les affaires des foulards islamiques tra diritto internazionale e diritto interno*, in A. DI STEFANO (a cura di), *In Pelago Vasto. Idee per un dialogo interculturale nell'area del Mediterraneo*, Catania, 2009, p. 75 ss.; N. RONZITTI, *La sentenza sul crocifisso: un effetto domino?*, in *Affari Internazionali*, 9 novembre 2011; S. CECCANTI, *Al cattolico perplesso*, Borla, Città di Castello, 2010, Cap. VII spec.

<sup>10</sup> Nel 2004, la Corte non dichiarò senz'altro “assorbito” il contenuto delle fonti secondarie nel testo unico del 1994, com'era stato additato dal giudice *a quo* (cfr. altresì la ricostruzione di J. PASQUALI CERIOLI, *Rassegna di giurisprudenza sull'affissione del crocifisso negli edifici pubblici (2003-2006)*, in *Il dir. eccl.*, 2005, II, p. 63). La *doctrine* dei giudici di Palazzo della Consulta è infatti che il giudizio incidentale non possa di regola spiegarsi su fonti sublegislative. È peraltro vero che alcune volte la Corte aveva altresì “derubricato” della forza di legge alcune disposizioni normative per farle sfuggire – sostanzialmente più che formalmente – dall'oggetto del giudizio di costituzionalità (cfr. sent. 372/2004 sugli Statuti regionali e sent. 237/2009 su un comma della l. 244/2007 in tema di comunità montane; su tale ultimo aspetto v. L. GORI, *La «via» problematica del coordinamento della finanza pubblica per il riordino (e la soppressione?) delle comunità montane*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, p. 204). In dottrina si è parlato dell'ord. 389/2004 come di un'ordinanza «pilatesca» (cfr. per l'utilizzo del termine: A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, cit., p. 81) ovvero «laconica» (cfr. P. VERONESI, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte*, cit., p. 56). In effetti A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, cit., ivi, aveva argomentato la possibilità del giudizio della Corte su norme regolamentari in termini di “diritto vivente di origine regolamentare”, realizzato mediante il rinvio operato dal Testo unico sull'istruzione (artt. 159 e 160, d. lgs. 297/1994) agli arredi scolastici necessari (fra i quali occorre considerare anche il crocifisso in base ai due regi decreti emanati nel periodo fascista); cfr. A. PUGIOTTO, *La Corte messa in croce dal diritto vivente regolamentare*, cit., p. 284 ss.; ma *amplius* per tale ricostruzione teorica: A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”*, Milano, 1994, p. 457 ss.; tale teoria è stata peraltro accolta nella giurisprudenza costituzionale: sentt. 1104/1988 e 456/1994 (per un efficace quadro di sintesi v. A. MELANI, *Riflessioni sul controllo “indiretto” di costituzionalità dei regolamenti*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)). In effetti criticabile è almeno il fatto che la Corte – in via subordinata – non abbia eventualmente fatto trasparire, visto il peso della questione, un *obiter dictum* che lanciasse – anche *per relationem* – qualche segnale sulla “giuridicità” delle norme additate (cfr. sul punto anche: A. GUAZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, cit., p. 495) o contenere degli elementi atti a guidare i giudici di merito nei casi concreti che fossero loro posti, evitando la pluralità di indirizzi tipica della diffusione (cfr. P. VERONESI, *Abrogazione indiretta o quaestio? Il crocifisso, i luoghi pubblici e la laicità sotto la lente della Consulta*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 313). Ciò, scorrendo la giurisprudenza costituzionale, non sarebbe stato infatti il primo caso in cui il giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile la questione, aveva espresso *incidenter tantum* un orientamento. Basta al riguardo pensare, *ex plurimis*, alla famosa ord. 87/2001 sulla competenza in tema di potere regolamentare delle regioni, in cui la Corte espresse una “posizione”, poi confermata – quando “reinterpellata” al riguardo – nella sent. 313/2003.

carattere procedurale della pronuncia – i magistrati di merito nel limbo del “dubbio” amletico ed impossibilitati – a differenza del giudice delle leggi – di eludere la *res controversa*, arroccandosi nel *non liquet*. Così i giudici amministrativi<sup>11</sup> si videro costretti a rispondere alle doglianze della parte ricorrente. Essi, in particolare, ne rigettarono – sia in primo grado che in secondo – il ricorso, sostenendo l’assenza di contrasto fra il principio di laicità dello Stato e l’affissione del crocifisso, simbolo del cristianesimo, ed aprendo così la via al solerte ricorso sovranazionale. A conti fatti, se si guarda all’esito dei giudizi delle pronunce, quella qui analizzata non si rivela quindi isolata e, se si esclude la sentenza di primo grado della Corte europea dei diritti dell’uomo, si inserisce – almeno nell’ambito delle decisioni sull’“arredamento” scolastico – in una parabola evolutiva, se non un vero e proprio *continuum* piuttosto omogeneo favorevole all’affissione del simbolo cristiano. Ma entriamo nel merito della decisione per sondarne la razionalità e suasività dell’argomentazione oltre agli elementi di *revirement* rispetto al pronunciamento di primo grado, dopo una breve esposizione della normativa afferente in materia.

## 2. Atto II: La normativa in materia nella sua evoluzione storica ed il silenzio di “Ponzio Pilato”.

Com’è noto, visti i chiari richiami operati – oltre ai rilievi in chiave comparatistica<sup>12</sup> – dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’origine dell’affissione del crocifisso nel nostro Paese si deve, nell’allora Regno di

<sup>11</sup> La competenza del giudice amministrativo in materia era stata sostenuta dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (cfr. *Corte cass.*, ss.uu. civili, ord. 10 luglio 2006, n. 15614, in *Foro it.*, 2006, p. 2714 ss.; su cui criticamente: F. CORTESE, *Crocifisso: la Corte di Cassazione al cospetto del «potere autoritativo della P.A.»*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it)). Ed invero anche il Consiglio di Stato, VI sez., sent. 556/2003, cit., p. 2 *diritto*, aveva rigettato – richiamando la giurisprudenza della suprema magistratura (cfr. *Corte cass.*, sez. un. civ., 15 ottobre 1998, n. 10186) – la richiesta di declinazione della propria competenza a favore del magistrato ordinario per difetto di giurisdizione (critico su tale affermazione: A. TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*, cit., ivi). Era invece irrilevante *illo tempore* il ridimensionamento operato dalla Corte costituzionale nella sent. 204/2004 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi – in virtù del *tempus regit actum* – la normativa vigente al momento della proposizione del giudizio.

<sup>12</sup> Guardando oltre confine il quadro delle legislazioni straniere in materia si presenta quanto mai variopinto.

In Germania il regolamento scolastico del Land della Baviera del 21 giugno 1983 (*Schulordnung für die Volksschulen in Bayern – Volksschulordnung*), che prevedeva l’esposizione obbligatoria del crocifisso nei locali adibiti a scuola pubblica elementare, era stato dichiarato incostituzionale con una pronuncia del *Bundesverfassungsgericht* del 16 maggio 1995 per contrasto con l’art. 4, c. 1, *Grundgesetz* (v. la pronuncia in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995, n. 3, p. 808 ss. ed i commenti al riguardo di: J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime considerazioni su una controversia non risolta)*, ivi, 1996, n. 3, p. 681 ss.; M. NUNZIATA, *Difesa dell’apponibilità del crocifisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Riv. giur. scuola*, 1996, p. 609 ss.). Permane invece la legge bavarese sull’educazione e istruzione pubblica entrata in vigore il 1° gennaio 1996 (*Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, BayEUG*). In particolare l’art. 7 prevede l’affissione del crocifisso in considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera («*Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns ...*»). L’obiezione da parte di qualcuno «per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici» comporta, dopo un tentativo di soluzione amichevole, una decisione salomonica di contemperamento fra i due interessi contrapposti (cfr. sul tema la ricostruzione di S. CECCANTI, *La legge bavarese sul crocifisso*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 1 s., il quale – essendo favorevole al modello tedesco e richiamandosi alla pronuncia del *Tribunal Superior de la Justicia de Castilla y Leon* [sent. 257/2009, ove si stabiliva che venissero rimossi i simboli negli spazi comuni e solamente in quelle aule in cui fosse stata manifestata un’espressa obiezione alla loro permanenza] – si è fatto portavoce, all’indomani di *Lautsi e altri c. Italia* del 2009, di un d.d.l. depositato al Senato, n. 1947, recante “Norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche sulla base del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana”; ma v. anche: S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 1 ss. datt.; in senso contrario v.: G. D’ELIA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all’Europa?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 2; A. GUAZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, cit., p. 495, nt. 14). In Germania il *Bundesverfassungsgericht* ha avuto occasione di occuparsi anche della questione del velo indossato da un’insegnante di una scuola pubblica (cfr. *BVerGE*, 24 settembre 2003, con nota di A. GRAGNANI, *Simboli e valori costituzionali di fronte al precetto di neutralità dello Stato federale (nota a Trib. Cost. fed. Germania, 24 settembre 2003)*, in *Foro it.*, 2004, n. 4, p. 217 ss.). In Francia la legge n. 2004-228 del 15 aprile 2004 prevede il divieto nelle scuole pubbliche di portare “segni o abbigliamenti mediante i quali gli alunni manifestano vistosamente un’appartenenza religiosa” (su cui v. S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, cit., ivi). Spetta al Capo d’istituto o al giudice valutare la valenza religiosa degli accessori di uso personale (cfr. in tema: P. CAVANA, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, cit., p. 276, nt. 16; nonché, *amplius*, P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 155 ss., che rilevava come – assegnando tale poterdovere al giudice – si violasse quella linea di non interferenza dello Stato nella sfera qualificazioni religiose e confessionali espressa

Sardegna, all'art. 140 del r.d. 15 settembre 1860, n. 4336 (emanato in conformità alla legge 13 novembre 1859, n. 3275, c.d. *legge Casati*)<sup>13</sup> che rappresenta il primo tassello della genealogia normativa del crocifisso; sull'istruzione elementare era invece rilevante il r.d. 6 febbraio 1908, n. 150. Le disposizioni erano la specificazione di una ben più ampia dizione sul carattere confessionistico dello Stato sabauda rinvenibile nel famoso art. 1 dello Statuto albertino del 1848 che recitava: «La religione cattolica apostolica e romana è la religione dello Stato». È pur vero che la normativa contenuta nel decreto del 1860 subì alterne vicende, anche alla luce dei rapporti fra Stato e Chiesa all'indomani dell'unificazione nazionale. In effetti parte della letteratura giuridica sottolinea la caduta in desuetudine dell'affissione del crocifisso fino ai due regi decreti emanati durante il periodo fascista<sup>14</sup>. Regi decreti<sup>15</sup> che, nella loro perdurante vigenza, sono tutt'oggi la base giuridica della discussione come si deduce, *a fortiori*, dal fatto che tutte le parti in causa nei vari giudizi (anche costituzionale, seppur il termine "parte" risulta qui anomalo) li hanno invocati o per legittimarne la vigenza o per contestarne l'abrogazione<sup>16</sup> ovvero la sopravvenuta incostituzionalità<sup>17</sup>. Invece è databile al 1926 la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, relativa all'affissione del crocifisso nelle aule d'udienza<sup>18</sup>.

---

dall'art. 1 della legge di separazione del 1905; ma sul modello francese di laicità, previsto dall'art. 2 Cost. 1958, v. Commissione Stasi, *Rapporto sulla laicità. Velo islamico e simboli religiosi nella società europea*, Milano, 2004). Accanto all'esperienza francese (cui fanno eccezione l'Alsazia ed il dipartimento della Moselle), espressamente proibiti nelle scuole sono i simboli religiosi in Macedonia ed in Georgia. È al contrario prescritta l'affissione del simbolo religioso in Austria, Romania, Svizzera, Polonia e Spagna. In Austria una legge del 1949 garantisce la possibilità di affiggere il crocifisso nelle aule in cui ci sia oltre il cinquanta per cento di alunni "cristiani". Simile è altresì una disposizione esistente in Romania che prevede l'affissione «solo durante le ore di religione». Per quel che riguarda il caso svizzero è vero che il Tribunale federale aveva considerato un'ordinanza cantonale che prescriveva l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole primarie incompatibile con la neutralità dello Stato, ma senza invero criticare la presenza dello stesso in altre parti degli edifici scolastici (cfr. *Tribunale federale svizzero*, I Corte diritto pubblico, 26 settembre 1990, *Comma di Cadro c. Bernasconi*, rinvenibile al sito: [www.unife.it/amicuscuriae](http://www.unife.it/amicuscuriae), p. 3 s. spec.; sul "caso svizzero" v. V. PACILLO, *Decisioni elvetiche in tema di crocifisso e velo islamico nella scuola pubblica. Spunti per una comparazione*, in *Dir. eccl.*, 1999, n. 1, p. 210 ss.). In Polonia la Corte costituzionale si espresse per la non illegittimità dell'ordinanza 14 aprile 1992 del Ministro dell'educazione (che prevedeva la possibilità di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche), vista l'assenza di prescrittività della disposizione stessa (cfr. Corte cost. polacca, 20 aprile 1993, n. 12/32). In Spagna, dal 1930 il crocifisso è presente nelle scuole nonostante il carattere aconfessionale della Costituzione postfranchista (sul sistema spagnolo v. S. CAÑAMARES ARRIBAS, *El empleo e simbología religiosa en España*, in [www.olir.it](http://www.olir.it)). Invece la Corte suprema americana ha dichiarato incostituzionale l'esposizione dei Dieci comandamenti nelle scuole (cfr. *Stone v. Graham*, 449 U.S. 39, 1980) e nelle aule di tribunale (cfr. *McCreary County v. American Civil Liberties Union of Kentucky*, 545 U.S. 844, 2005); cfr. ampiamente in materia: A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in *Laicità e diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2007, p. 40 datt. Dal punto di vista comparato si può vedere recentemente, in tema di spazi pubblici e libertà di religione, G. VAN DER SCHYFF – A. OVERBEEKE, [Exercising Religious Freedom in the Public Space: A Comparative and European Convention Analysis of General Burqa Bans](http://www.euroconst.org), in *European Const. L. R.*, Vol. 7, 2011, p. 424 ss.

<sup>13</sup> Cfr. per un'analisi storica la ricostruzione di G. DELLA TORRE, «*E Cavour mise la croce in classe*», in *L'Avvenire*, 18 giugno 2004; L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, n. 2, nt. 15.

<sup>14</sup> Ad onor del vero vi fu già la circolare del 16 novembre 1922, indirizzata ai prefetti (essa stabiliva: «*in questi ultimi anni in molte scuole sono state tolte le immagini del crocifisso e il ritratto del Re: tutto ciò costituisce aperta e non più tollerabile violazione d'una precisa disposizione regolamentare ...*»), e la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 68 del 22 novembre 1922.

<sup>15</sup> Tali normative regolamentari richiamano il perdurante vigore dei precedenti rr.dd. 4336/1860 e 150/1908 (cfr. sul tema la ricostruzione di L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 329). In dottrina si è rilevato anche il peso dell'art. 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (come modificato dal successivo art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 106) che riguarda i sussidi e le spese per l'arredamento delle scuole elementari e medie (cfr. G. CIMBALO, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); nonché G. CIMBALO, *Impugnabilità delle norme ...*, cit., p. 112 ss.).

<sup>16</sup> In senso contrario si era espresso il Consiglio di Stato, sez. III, parere 63/1988 del 27 aprile 1988 (rinvenibile in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989, p. 197 ss.) che ritenne vigenti i due regi decreti del 1924 e del 1928, visto che essi non potevano considerarsi abrogati implicitamente dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di modifica al Concordato Lateranense (in senso conforme v. anche: *Avvocatura dello stato di Bologna*, Parere 16 luglio 2002, p. 1, in [www.unife.it/amicuscuriae](http://www.unife.it/amicuscuriae)). *Contra Trib. ord. L'Aquila*, ord. 23 ottobre 2003, cit., p. 5 datt., che rilevava, nel parere del Consiglio di Stato, un argomentare «eccessivamente semplicistico».

<sup>17</sup> Cfr. *Memoria di intervento di fronte alla Corte costituzionale*, 12 ottobre 2004, a firma degli avv. L. Ficarra – M. Luciani – C. Mauceri, p. III.6, ma *passim*.

<sup>18</sup> Cfr. Circolare Ministro di Grazia e Giustizia, Div. III, 29 maggio 1926, n. 2134/1867, «*Collocazione del Crocifisso nelle aule d'udienza*» e per gli uffici pubblici in generale: ord. 11 novembre 1923, n. 250.

La questione relativa a tale illegittimità è stata prospettata mediante il “rinvio” contenuto negli artt. 159 e 160 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico relativo all’istruzione). Esso fa un riferimento agli arredi scolastici, cui doveva considerarsi incluso il crocifisso e, quindi, dal punto di vista della *res iudicanda*, dando alle norme regolamentari una “copertura” legislativa e facendole rientrare nel controllo ex art. 134 Cost. Come è stato appurato, infatti, in questo modo il *non liquet* della Corte fermava sulla porta la *quaestio*, rispedito al mittente la decisione di “merito”. Certo qui l’assenza di un “giudicato” costituzionale apriva la via alla “diffusione” dei giudizi: dal giudice di provincia al tribunale amministrativo, a seconda della competenza, chiunque sarebbe stato autorizzato ad applicare o considerare abrogate le disposizioni regolamentari. Tutto ciò senza dimenticare la direttiva 2666 del 3 ottobre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione che raccomandava ai dirigenti scolastici di esporre il crocifisso e la mole di ordinanze emanate dai sindaci comunali per imporre l’ostensione del simbolo cristiano-cattolico all’indomani della prima pronuncia della Corte Edu. Come sottolineato, riepilogando il quadro giurisprudenziale, la fine dei gradi interni apriva – dopo il silenzio di “Ponzio Pilato” – il giudizio sovranazionale.

3. *Atto III: La “perle” di una collana senza filo. Difficoltà logica della trasposizione della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza interna alla luce della necessaria circolarità degli ordinamenti.*

Due gli aspetti che sostengono l’argomentazione giuridica della Corte Edu nella decisione *Lautsi et al. c. Italia II* meritano una postilla. Si tratta invero non di rilievi marginali, ma dei due profili che reggono la *ratio decidendi* della legittimità dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche<sup>19</sup>. In primo luogo l’idea della

<sup>19</sup> Sul punto sottolinea, in senso critico alla pronuncia *Lautsi II*, S. MANCINI, *Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferenzialista*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 3, come la giurisprudenza della Corte Edu venisse confermata legittimando restrizioni importanti ai diritti fondamentali pur di salvaguardare la libertà delle maggioranze cristiane (*Otto-Preminger Institut c. Austria*, in *Riv. dir. int.*, 1995, p. 413; *Wingrove c. Regno Unito*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 1996, p. 1957; su cui v. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Uno scontro tra libertà: la sentenza Otto Preminger-Institut della Corte europea*, in *Riv. dir. int.*, 1995, p. 368 ss.; P. WACHSMANN, *La religion contre la liberté d’expression: sur un regrettable arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme*, in *Rev. univ. dr. de l’homme*, 1994, p. 441 ss.), e assai meno benevola nei confronti delle minoranze ideologiche e religiose, in particolare islamiche (*Karaduman c. Turquie*, 3 maggio 1993; *Dahlab c. Suisse, (déc.)*, n. 42393/1998, CEDH 2001-V, rinvenibili in [www.unife.it/amicuscuriae](http://www.unife.it/amicuscuriae); *Leyla Sahin c. Turquie*, 10 novembre 2005; *Dogru e Kervanci c. France*, 4 dicembre 2008; quest’ultima relativa al velo islamico). Favorevole invece al riconoscimento di un “margine di apprezzamento” proprio agli Stati, vista la diversità di posizioni fra i Paesi europei in tema di laicità e in omaggio alla giurisprudenza del giudice di Strasburgo, era all’indomani della decisione *Lautsi I*: R. SAPIENZA, *Il crocifisso nella aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in *Dir. um. e dir. int.*, 2010, n. 1, p. 80; tesi – quella del margine di apprezzamento – che tale ultimo autore aveva già approfondito nel saggio: *Sul margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Riv. dir. int.*, 1991, p. 571 ss. Occorre sottolineare – per vero – come, la Corte Edu abbia a volte censurato, operando un bilanciamento, le ipotesi in cui il margine di apprezzamento riservato agli Stati si estendeva fino al punto da introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (v., da ultimo, *O’Donoghue and Others v. The United Kingdom*, 14 dicembre 2010, § 89). Scorriamo così – dopo aver saggiato la “filosofia” ispiratrice – il *case-law* emerso nella giurisprudenza della Corte Edu in tema di simboli religiosi. Occorre infatti evidenziare primariamente il caso *Dahlab c. Suisse*. Là la Corte Edu sottolineò come lo Stato non eccede il suo margine di apprezzamento nelle misure che proibiscono di indossare il velo islamico mentre si insegna (cfr. *Dahlab c. Suisse cit.*). Ma si può vedere altresì, in tema di insegnamento e di margine di apprezzamento lasciato allo Stato, l’*affaire Folgero*. In quest’ultimo caso la questione era sorta a causa di un provvedimento che aveva riunito in un’unica materia (*Cristianesimo, Religione e Filosofia*) discipline precedentemente separate nelle scuole primarie norvegesi. In effetti, prima di tale riforma, i genitori potevano chiedere la dispensa totale dai corsi sul cristianesimo. Nell’anno 1999-2000 la richiesta di dispensa dei ricorrenti fu respinta. La Corte Edu, *inter alia*, rilevò come la *ratio legis* di tale norma fosse di favorire il dialogo e la comprensione interculturale, evitando ogni settarismo (cioè il fatto che il programma desse «... un più largo spazio alla conoscenza della religione cristiana che ad altre religioni e filosofie non può in se stesso essere visto come un distacco dai principi del pluralismo e obiettivamente equivalere ad indottrinamento»; cfr. *Folgero et autres c. Norvège*, [GC], n. 15472/2002, CEDH, 2007-VIII, § 84). La giustificazione alla disposizione norvegese data dalla Corte di Strasburgo faceva leva sul particolare peso della religione cristiana nella storia e nelle tradizioni norvegesi; un aspetto questo che faceva, quindi, rientrare tale scelta nel margine di apprezzamento riservato allo Stato. La decisione, vista la sovrapposizione dei casi, sarà usata “analogicamente” anche per sostenere la motivazione di *Lautsi II*. In tema, relativamente alla religione islamica in Turchia, si può altresì vedere: Corte Edu, sez. II, sent. 9 ottobre 2007, *Hasan e Eylem Zengin c. Turquie*, n. 1448/2004, CEDH, 2007-XI, §§51 e 52 (in cui la Corte ritenne che la Turchia avesse violato il

manca dimostrazione della lesione subita. Un punto questo che viene ricavato dal giudice di Strasburgo non in modo diretto, ma operando un'apparentemente azzeccata comparazione e cioè rilevando che sarebbe stata peggio un'azione di proselitismo (discorso didattico ovvero partecipazione ad attività religiose). A ben vedere adducendo ciò, la Corte afferma il vero, visto che è indubitabile che una lesione frontale possa incidere più dell'affissione di un simbolo religioso. Ma per fare ciò, cioè ripiegare sul "c'è di peggio", la Corte è costretta ad affievolire il carattere simbolico del crocifisso, degradandolo – quale *deminutio* – a quello di «simbolo essenzialmente passivo»<sup>20</sup>, cioè la sua incapacità di ledere un sentimento. Invero questa prima parte dell'argomentazione non può dirsi teoricamente fuori luogo (anche se, vedremo, non necessariamente porta alle conclusioni cui la Corte Edu perviene). Segnatamente, il fatto che lo stesso ricorrente si agganci – pretestuosamente – ad un simbolo, dandone una valenza eccessiva, porta la Corte a rilevare il carattere minoritario della fattispecie (affissione del crocifisso), rispetto ad altre forme ben più pregnanti, cui lo scolaro rischia di essere sottoposto. Infatti se è vero che egli può decidere di non avvalersi dell'insegnamento cattolico, può ciononostante essere soggetto ad altre forme di condizionamento durante le ore di lezione di altre discipline, magari legate al ruolo della religione (si pensi ad una lezione di storia medioevale ovvero ad una lettura di parti della Divina Commedia). Peraltro non è raro il fatto che la presenza ovvero assenza del crocifisso nelle aule sia a volte nemmeno notata dagli alunni per giorni interi, mentre un'attività didattica è invece immediatamente percepita e percepibile dagli stessi nella sua profondità di ragionamento e coinvolgimento. Quindi, è corretto quello che dice la Corte Edu quando sostiene che il crocifisso, simbolo passivo, sia insuscettibile di creare lesione e di comprimere, quindi, un diritto? Forse sì. Ma se lo leghiamo alla necessaria circolarità degli ordinamenti, la cui porta è stata aperta proprio dalla nostra Corte costituzionale, si determina un effetto-*boomerang* che si traduce un'incongruenza dal punto di vista sicuramente logico e, forse, logico-giuridico. In effetti l'affermazione che il crocifisso sia un "simbolo passivo", insuscettibile di ledere un diritto urta frontalmente con la qualificazione datane nella prevalente

---

diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei figli secondo le loro convinzioni religiose, viste le limitazioni soggettive di coloro che potevano ottenere l'esonero dall'insegnamento della religione); nonché: *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen c. Denmark*, 7 dicembre 1976, §§ 50-53. Era altresì arbitrario e parziale per la Corte Edu il rifiuto del riconoscimento come ente morale (già ottenuto in base ad una vecchia legge del 1994) quello della nuova legge russa verso la Chiesa di Scientology per violazione degli artt. 11 e 9 della Cedu (cfr. Corte Edu, I sez., sent. 5 aprile 2007, ric. 18147, *Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia*). Per una ricostruzione della giurisprudenza del giudice di Strasburgo antecedentemente alle recenti pronunce sul crocifisso v. M. PARISI, *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri*, in *Dir. fam.*, 2006, p. 1415 ss.

<sup>20</sup> Diverse sono state le qualificazioni date al crocifisso dai vari giudici che si sono occupati *ex professo* della questione. Si è parlato di «*signe extérieur fort*» (*Dahlab c. Suisse*, cit.), ma anche nella sentenza qui commentata di «... an essentially passive symbol» (*Lautsi e altri c. Italia II*, cit., punto 72, p. 29; e similmente: *Folgero*, cit., § 94 e *Zengin*, cit., § 64; nonché *ex ante* nel nostro Paese: *Trib. civ. L'Aquila*, ord. 31 marzo 2005; *Trib. civ. L'Aquila*, ord. 26 maggio 2005; *contra* P. RESCIGNO, *Il Crocifisso dopo Strasburgo*, cit., p. 895, che parla di «poco persuasiva argomentazione»). Altri hanno visto nel crocifisso un simbolo storico-culturale «dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo» (*Tar Veneto*, sent. 1110/2005; F. PATERNITI, *Tutelare il crocifisso quale simbolo del patrimonio storico e dell'identità culturale della nazione*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 265 ss.; *contra* R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, cit., p. 40; A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, cit., che rileva come il fatto di qualificarlo quale simbolo dell'identità nazionale si scontra, *de iure condito*, con l'art. 12 Cost.; critici su tale sentenza sono anche: P. VERONESI, *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004*, cit.; F. CORTESE, *Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo «affermativo e confermativo del principio della laicità dello stato repubblicano»*, cit.) ovvero, addirittura, a simbolo di laicità (cfr. *Tar Veneto*, sez. III, sent. 1110/2005; *Cons. di Stato*, VI sez., sent. 556/2006, p. 3 *diritto*, che parlava di «funzione simbolica altamente educativa»; *contra*: A. GUAZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, cit., p. 496, nt. 17; ma più ampiamente v. A. GUAZZAROTTI, *Giudici e minoranze religiose*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 118; nonché – similmente – E. DIENI, *Simboli religiosi, regole e paradossi*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); *ad abundantiam*: N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del TAR Veneto*, in [www.olir.it](http://www.olir.it); J. PASQUALI CERIOLI, *Il crocifisso "afferma" la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a TAR Veneto, sent. 22 marzo 2005, n. 1110*, ivi). Quindi, generalmente i prevalenti casi che hanno respinto i ricorsi volti a rimuovere il simbolo cristiano si ancoravano al fatto, rilevante anche nella pronuncia qui commentata, che si fosse in presenza di un *non simbolo* o di un *simbolo passivo*, insuscettibile di influenzare il diritto di voto o la serenità nell'esercizio dello stesso da parte dell'elettore (cfr. diffusamente: Tribunale civile di Bologna, sez. I, ord. 24 marzo 2005; *Trib. civ. de L'Aquila*, ord. 26 maggio 2005) ovvero la libertà di coscienza da parte degli alunni (cfr. almeno *Lautsi et al. c. Italia II*, cit.).



giurisprudenza del nostro ordinamento<sup>21</sup>. Il giudice amministrativo infatti, Tar e Consiglio di Stato, non ha declinato la propria competenza in materia, considerando la situazione giuridica come di diritto soggettivo, ma anzi l'ha considerata di interesse legittimo. Infatti qualificando così l'affissione si sottende il fatto che essa, contenuta in un provvedimento dello Stato, possa affievolire un diritto soggettivo, degradandolo ad interesse legittimo<sup>22</sup> e, quindi, che abbia natura lesiva, tale da portare il ricorrente a palesare da un punto di vista procedurale la sottoponibilità della questione al giudice amministrativo<sup>23</sup>. È logico però che delle due una: o il crocifisso è un simbolo passivo e, quindi, l'imposizione dello stesso nelle aule, prevista per disposizione normativa ed attuata in un atto amministrativo, non è in grado di affievolire una situazione soggettiva, non dovendosi parlare di interesse legittimo come invece i nostri giudici amministrativi hanno fatto ovvero essa si presta a ledere, in un qualche modo, una posizione giuridica ed allora vi è interesse legittimo, il diritto non permane integro ed il crocifisso non può essere ridotto a mero «simbolo essenzialmente passivo». *Tertium non datur* perché la lesione o c'è o non c'è. A ben guardare infatti, concludendo, noi abbiamo varie “perle” che escono dalla sentenza “pedagogica” *Lautsi II* della Corte Edu, letta in “combinato disposto” alla nostra maggioritaria giurisprudenza interna: 1) tradizione italiana legata al cattolicesimo; 2) tradizione che si esprime (anche) nel crocifisso; 3) il carattere passivo del crocifisso; 4) la competenza dei giudici amministrativi, vista la qualificazione di interesse legittimo e, quindi, di compressione del diritto; 5) la necessaria circolarità degli ordinamenti giuridici. Ma – come realizzato – a tutte queste “perle” manca il filo per collegarle, per tenerle tutte assieme logicamente<sup>24</sup>, essendo evidente l'aporia in cui la decisione pare incorrere.

<sup>21</sup> La prevalente giurisprudenza è sostanzialmente favorevole alla competenza del giudice amministrativo (cfr. in tema, J. PASQUALI CERIOLI, *Rassegna di giurisprudenza sull'affissione del crocifisso negli edifici pubblici (2003-2006)*, cit., p. 59 ss., ma 60 s. spec.). Fra essa: *Consiglio di Stato*, sent. 556/2006, p. 2 diritto, che rileva – rigettando l'eccezione proposta – come il toccare un diritto fondamentale non sia discriminante ai fini della giurisdizione, basta che l'actio sia diretta contro un atto amministrativo (cfr. *Cass. civ.*, ss.uu., 15 ottobre 1998, n. 10186; nonché *Cass.*, sez. un., sent. 10 luglio 2006, n. 15614, con nota di F. CORTESI, *Il Crocifisso: la Corte di Cassazione al cospetto del «potere amministrativo della p.a.»*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 5 settembre 2006); in dottrina favorevole alla qualificazione come interesse legittimo della situazione soggettiva: L. COEN, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 75; in senso opposto: *Memoria difensiva di fronte alla Corte costituzionale* (nel caso poi conclusosi con l'ord. 389/2004) a firma degli avvocati M. Luciani – L. Ficarra – C. Mauceri. Cfr., in senso favorevole, *ex pl.*, Tar Veneto, III sez., sent. 1110/2005.

<sup>22</sup> Qui non si sottace il fatto che la teoria dell'affievolimento del diritto sia soggetta, nella dottrina amministrativistica, a forte critica da parte di chi preferisce ricostruire teoricamente l'interesse legittimo in base ad altri “coefficienti” dogmatici (cfr., per una valutazione di tali correnti dottrinali, A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, VIII ed., Torino, 2010, p. 81 s.; nonché per una visione della teoria dell'affievolimento in una storica ed autorevole dottrina: A. AMORTH, *Figura giuridica e contenuto del diritto subbiiettivo affievolito*, in *Scritti in onore di S. Romano*, II, Padova, 1940, p. 95; U. POTOTSCHNIG, *Atti amministrativi e affievolimento di diritti soggettivi*, in *Jus*, 1953; nonché ora in *Scritti scelti*, Padova, 1999, p. 39 ss.; O. RANELLETTI, *Le garanzie della giustizia nella Pubblica amministrazione*, V ed., Milano, 1937, p. 161 ss.; A.M. SANDULLI, *Collegamenti e consequenzialità tra diritti ed interessi e relativa rilevanza ai fini delle competenze giurisdizionali*, in *Giust. civ.*, 1958; nonché ora in *Scritti giuridici*, vol. V, Napoli, 1990, p. 251 ss.).

<sup>23</sup> Peraltro è proprio la giurisprudenza e la p.a. che dovrebbero dare seguito *post rem iudicatam* alle pronunzie, come si era correttamente sostenuto dopo la decisione di primo grado della Corte Edu (cfr. A. GUAZZAROTTI, *Il crocifisso visto da Strasburgo*, cit., p. 501 e bibliografia a nt. 52), anche se spesso i sindaci dei comuni, dopo il giudizio di primo grado, hanno imposto, “violandone” il “giudicato”, l'affissione del simbolo cristiano (cfr. la ricostruzione in tema di M. TURAZZA, *La fantasia al potere: le ordinanze sindacali sull'obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); e per un'analisi di alcuni o.d.g. o mozioni di consigli regionali, fra cui quelli piemontese e calabrese, v. N. FIORITA, *La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della Corte di Cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto)*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), p. 8). È logico comunque che il lavoro dei giudici debba avvenire – come sottolineato – alla luce della giurisprudenza del giudice di Strasburgo. Al momento non si sa se questo dialogo fra le Corti, soprattutto in materia religiosa, sarà efficace ovvero se sia confacente l'idea di una scarsa circolarità che ha fatto parlare, all'indomani della pronuncia *Lautsi e al. c. Italia I*, di un «dialogue de sourds» (cfr. S. KERMICHE, *L'interdiction de crucifix dans les écoles publiques; une décision contraire au principe de laïcité italien?*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 11 novembre 2009, p. 8), preferendo dare esecuzione solo alle decisioni che si condividono nel merito.

<sup>24</sup> Cfr. le sentt. 348 e 349 del 2007, nonché 39 e 129 del 2008, 311 e 317 del 2009, 138, 187 e 196 del 2010, 1, 80, 113, 236, implicitamente, 245, 249, 257, 303, ordd. 311, 314 del 2011 (sul tema v. le ampie riflessioni di V. SCIARABBA, *La tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 2; nonché: A. RUGGERI, *La Cedu alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007)*; A. RUGGERI, *Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito)*,

4) *Atto IV: Come nel Vangelo: dal silenzio di Ponzio Pilato al “giudizio del popolo”. La tradizione ed il carattere prevalente del credo cattolico come elemento giustificativo alla luce del margine di apprezzamento.*

Seppur viziata da una contraddizione logica, legata alla necessaria circolarità degli ordinamenti, la prima parte della pronuncia dei giudici di Strasburgo pare almeno cercare una via di carattere giuridico, anche se sembra eccessivo farne il centro di un'argomentazione ad una sentenza, se non come elemento di completamento di altri aspetti giuridici che qui non vengono sviscerati.

Il secondo aspetto è il richiamo alla tradizione. In sé esso si dimostra, come criterio, abbastanza impalpabile, nonostante certe aperture della giurisprudenza della Corte Edu al margine di apprezzamento, tanto che sia prima che dopo la presente pronuncia ha prestato il fianco alle critiche da diverse angolazioni<sup>25</sup>. In effetti il discorso si sposta qui su un aspetto affatto metagiuridico e, quindi, insuscettibile di porsi – a nostro avviso – a parametro di una sentenza che deve risolvere secondo stretti profili giuridici una questione di tal fatta. Il rischio di una tale posizione è quello che le sentenze vengano piegate ai *desiderata* della gente, come spesso viene fatto quando si additano motivazioni di carattere storico, culturale e religioso, legate – in questo caso – all’“infungibilità” del crocifisso per i cattolico-cristiani, che il giurista fa fatica a sostenere e soprattutto a difendere<sup>26</sup>, in particolar modo se si traduce nell'introduzione per sentenza della vittoria di una maggioranza a scapito di valori superiori costituzionali condivisi. L'interpretazione “adeguatrice” infatti deve essere alla Costituzione, non all’*idem sentire* della maggioranza del popolo italiano, anche perché – come è stato opportunamente sottolineato – in tema di diritti fondamentali, com'è quello di

---

entrambi in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); S. BARTOLE, *Costituzione e costituzionalismo nella prospettiva sovranazionale*, in *Quad. cost.*, 2009, n. 3, p. 569 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiesa e pluralismo istituzionale*, gennaio 2011, p. 4 ss.). Sul punto è stato correttamente sottolineato, riferendosi a *Lautsi e altri c. Italia I*, come, dopo le sentt. 348 e 349, «anche i nostri giudici sono vincolati all'osservanza della giurisprudenza convenzionale, e non soltanto di quella riguardante – come nel caso di specie – l'Italia» (cfr. S. BARTOLE, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del crocifisso*, cit., p. 65 s.), anche se, prosegue l'autore, «la Corte costituzionale si è riservata di valutare la conformità a Costituzione delle norme desunte in via interpretativa dalla Convenzione e dai suoi protocolli ad opera della Corte europea». Sull'effetto della sentenza della Corte Edu, v. altresì: M. RUOTOLO, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in <http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=330>.

<sup>25</sup> Perplexità sulla lettura “culturalista” del crocifisso sono invero diffuse in dottrina; cfr. almeno: I. RUGGIU, *Perché neanche l'“argomento culturale” giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 1 s., la quale fa leva anche sul disaccordo esistente altresì all'interno della cultura di riferimento; sul tema anche G. DELLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giust. civ.*, 2004, n. 1, p. 512, che sottolinea le forzature dei dati sociali che si rinvengono nelle pronunce giudiziali in tema; nonché S. ANITORI, *La sentenza della Corte europea sul crocifisso, tra margine di discrezionalità e principio di uguaglianza*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 1 luglio 2011, p. 2; C. FUSARO, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costituire sul fatto religioso identità partigiane*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, *La laicità crocifissa?*, cit., p. 150. In senso favorevole era invece: Consiglio di Stato, VI sez., sent. 556/2006, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), p. 16 s., che sottolineava come il crocifisso esprimesse «l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti» e quei valori di tolleranza «possono essere “laicamente” sanciti per tutti»; inoltre R. SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane*, cit., 80, ricorda come l'Italia sia un «Paese certo laico, ma di una laicità assai pericolosa». Altri autori affermano che il crocifisso sia simbolo storico-culturale, indirettamente ricavabile dall'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria il quale rileva come i principi del cattolicesimo “fanno parte del patrimonio del popolo italiano” (*contra Corte cass.*, sez. IV pen., 1 marzo 2000, n. 439, cit.; *Tribunale de L'Aquila*, ord. 23 ottobre 2003, cit.). A conti fatti è condivisibile l'opinione di P. CAVANA, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, cit., p. 274 s., che sottolinea come certe valutazioni ed argomenti «risultano quanto meno improprie in un provvedimento giudiziale, comunque più adatte a un dibattito culturale che ad un'analisi giuridica»; similmente E. DIENI, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), che sottolinea il carattere “paradossale” della sent. 1110/2005 del Tar Veneto ove si considera il crocifisso «affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato Repubblicano». Sul margine di apprezzamento, additato a sostegno della legislazione sull'ostensione del crocifisso, v. di recente: C. DI COSTANZO, *Ancora sul margine di apprezzamento: frontiera costituzionale o crinale giuridicamente indefinibile? (Nota a Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 3 novembre 2011, ricorso 57813/2000, S.H. e altri versus Austria)*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 2 dicembre 2011.

<sup>26</sup> Ciò se non altro poiché costringe il giudice a schierarsi nel merito in una faziosa lotta fra “guelfi” e “ghibellini”. Non si può peraltro non rilevare il peso delle riserve della Chiesa, timorosa che nella decisione, mi si consenta la facile metafora, vincessi “Barabba”.

religione, non esistono maggioranza ed opposizione<sup>27</sup>. Tali posizioni, infatti, rischiano di debordare nel metagiuridico, appoggiandosi alla *Vorverständnis* dell'interprete e riducendo consequenzialmente il diritto a mera "sovrastruttura", un guscio vuoto riempiabile a qualsiasi contenuto, dimenticando che la fonte superiore (cioè la Costituzione, zona di condivisione di valori supremi) è fonte condizionante e non condizionata. Da tale angolazione si capisce che il giurista, che non è un politico, deve sfuggire alle passioni d'animo, ed argomentare di stretto diritto – secondo i criteri della razionalità logica – le proprie conclusioni, come insegna il vecchio brocardo *da mihi factum, dabo tibi ius*. Di tal guisa quelle costruzioni legittimanti, affidate ad argomentazioni squisitamente sentimentali, aliene dal dato positivo, si rivelano inaffidabili nelle aule di tribunale e, in ultima analisi, inaccettabili. È evidente, infatti dalla nostra angolazione, come il giurista si trova imbarazzato quando deve attingere da una Costituzione laica elementi che giustifichino il *favor* di normative filocattoliche. Indizio ne è la posizione stessa della Corte costituzionale, come sopra detto, che non ha esitato a sfuggire al quesito, accampando aspetti (o, per alcuni, pretesti) formali, al fine di non contraddire se stessa e i suoi *dicta* in materia religiosa<sup>28</sup> e, ritenendo di non essere il «giudice naturale» di tale questione. Così essa ha assunto i panni evangelici di Ponzio Pilato. Certo fra "fughe" dal processo, strumentalizzazioni del simbolo e confusione della laicità come "esproprio" delle proprie tradizioni, il crocifisso deve essersi sentito in tale quadro come il *Principe felice* di Oscar Wilde, che guarda sconsolato il mondo che gli sta sotto, non più soggetto della vita, ma mero oggetto "passivo" di una contesa che – è stato detto da parte della dottrina – nelle aule di tribunale (forse) non doveva mai finire.

Comunque, ad oggi, per coloro che vogliono la rimozione del crocifisso, la via – "esauriti" i gradi giurisdizionali – non rimane che quella di un atto legislativo. Certo, visto l'asetticismo dei parlamentari dopo l'enfasi delle interrogazioni effettuate al governo<sup>29</sup>, un seguito pare al momento alquanto improbabile, non essendoci traccia negli ordini del giorno del calendario parlamentare di una tale volontà. Il crocifisso così, seppur in modo precario, rimane appeso, "vivendo" nel limbo legislativo o, meglio sarebbe dire, "sublegislativo" creatogli dai due regi decreti del periodo fascista, "immune" dal sindacato di costituzionalità. Un orizzonte precario, appurato il grado della fonte del diritto, ma d'altronde si sa che non c'è nulla di più definitivo delle cose provvisorie.

<sup>27</sup> Per un caso di abuso della maggioranza «nella sostanza iniquo ma nella forma ineccepibile», se si assume il principio di maggioranza, è eloquente il caso storico di Aiace, a cui scapito la maggioranza aveva decretato che le armi di Achille toccassero ad Odisseo, come testimoniato da Sofocle (cfr. almeno L. CANFORA, *Così Sofocle contestò la maggioranza iniqua*, in *Corriere della sera*, 14 aprile 2011, p. 49). Sul tema dei diritti delle minoranze è oggi particolarmente interessante la posizione dei rom, su cui v. S. BALDIN, *Le rivendicazioni minoritarie dei rom in Europa fra giustizia sociale e diritti collettivi*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2012, n. 1.

<sup>28</sup> Cfr. almeno le celebri sentt. 203/1989 e 13/1991. Ed invero tale indirizzo argomentativo trova fondamento in una forte affermazione del giudice delle leggi che – relativamente all'art. 404 c.p. – sottolineava come «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della ragionevolezza, è vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi, tra i quali sta appunto la religione»; cfr. per un quadro di sintesi in letteratura della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità: G. FELICIANI, *La Laïcité dans la jurisprudence constitutionnelle italienne*, in *Religions et nations, Revue d'éthique et de théologie morale*, 2004, p. 53 ss.; S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it). Peraltro il fatto che la Corte costituzionale non avesse voluto contraddire i propri *dicta* in materia religiosa è, a *fortiori*, dimostrato rilevando come la Corte di cassazione per sostenere la propria argomentazione nel c.d. "caso Montagnana", abbia additato la copiosa giurisprudenza del giudice costituzionale in materia (cfr. *Corte cass.*, sent. 439/2000, p. 5 *diritto spec.*).

<sup>29</sup> Ci si riferisce all'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia relativo all'affissione del crocifisso nelle aule giudiziarie (Camera dei deputati, 13 febbraio 2007).